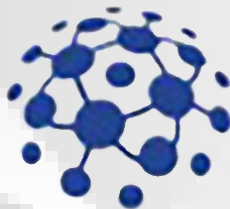


La Centrale dei Rischi

Cosa è, come funziona, perché utilizzarla al meglio



Dott. Patrizio Ettore Cherubini – Dott. Andrea Vivoli

In collaborazione con il Dott. Maurizio Pappalardo

San Marino – 18 maggio 2018



Introduzione

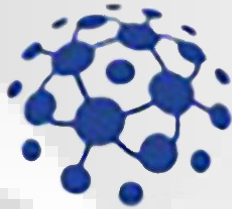
- Nella concessione dei prestiti, i requisiti patrimoniali che le banche devono rispettare sono funzione del merito creditizio delle controparti affidate =>
 - a classi di rating peggiori corrispondono maggiori oneri per la banca quindi peggiori condizioni di accesso al credito per privati e imprese, sia in termini di importi che di costi
- Il rating bancario nasce dalle risultanze dell'analisi del cliente (informazioni qualitative, informazioni di bilancio, informazioni di settore, dichiarazione dei redditi) e della analisi andamentale delle relazioni finanziarie (interna alla banca e Centrale dei rischi)
- Anche le banche che non adottano modelli di rating a scopo regolamentare utilizzano modelli di valutazione interni del merito creditizio a fini gestionali



Introduzione

- Il peso che la CR riveste nella determinazione del giudizio di rating per talune controparti (tipicamente le PMI) può superare anche il 60% di tutti i fattori considerati e l'importanza attribuita ai dati di CR può risultare decisamente superiore a quella attribuita ai dati di bilancio.
- Le informazioni contenute in CR condizionano non solo le opportunità di accesso al credito, ma anche le relative condizioni di accesso (importi, tassi e garanzie).
- L'informativa ricavabile dalla CR costituisce un biglietto da visita del prenditore, esplicativa più del bilancio d'esercizio e della dichiarazione dei redditi, in quanto gli automatismi e la continuità temporale dei dati della CR possono connotare dinamicamente l'attività economico-finanziaria.

Cosa è la Centrale dei Rischi





Cos'è la Centrale dei Rischi (CR) - I

- La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, in genere gestito dalle Autorità di Vigilanza, nel quale confluiscono le informazioni sull'indebitamento della clientela trasmesse dagli intermediari finanziari il cui attivo è composto in maggioranza da crediti.
- La Centrale dei Rischi raccoglie e condivide con gli intermediari partecipanti le informazioni anagrafiche e quantitative sui finanziamenti concessi superiori a una soglia significativa di censimento, l'eventuale stato di insolvenza dei debitori per qualunque importo (cd. sofferenze), le garanzie ricevute nonché ulteriori informazioni di dettaglio relative ai finanziamenti.
- I soggetti debitori possono richiedere la propria situazione segnalata in Centrale dei Rischi agli intermediari segnalanti e all'Autorità di Vigilanza.



Cos'è la Centrale dei Rischi (CR) - II

- La Centrale dei Rischi ha l'obiettivo di:
 - migliorare la valutazione del merito creditizio della clientela e la gestione del rischio di credito;
 - elevare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
 - accrescere la stabilità finanziaria del sistema creditizio;
 - favorire l'accesso al credito per la clientela «meritevole»;
 - monitorare il fenomeno del sovra-indebitamento.
- I debitori possono esaminare i propri dati in Centrale dei Rischi per :
 - migliorare il proprio merito creditizio ;
 - migliorare le proprie relazioni con gli intermediari finanziari;
 - migliorare la propria situazione finanziaria;
 - anticipare le conseguenze del deterioramento delle esposizioni finanziarie;
 - rettificare le segnalazioni errate.



Cos'è la Centrale dei Rischi (CR) - III

- La CR raccoglie periodicamente informazioni fornite dagli intermediari finanziari sui crediti concessi ai clienti e fornisce un flusso informativo periodico di ritorno agli stessi.
- Essere segnalato in CR non significa essere un «cattivo pagatore». La segnalazione indica solamente che il soggetto ha ricevuto finanziamenti o garanzie per importi superiori a una determinata soglia da parte di un intermediario finanziario che partecipa alla CR.
- I dati della CR non hanno un valore certificativo delle esposizioni dei clienti.
- I dati segnalati e censiti in CR sono soggetti ad obblighi di riservatezza nei confronti di qualsiasi soggetto estraneo all'amministrazione dei rischi.

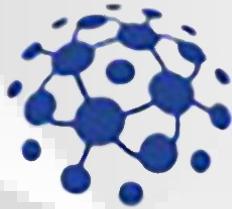


Le principali tappe che hanno segnato il percorso della CR

Il percorso della Centrale dei Rischi a San Marino è stato

- Pre LISF
- 2005 LISF
- 2013 - 2014 modifiche alla LISF
- 2015 circolare BCSM
- 2017 avvio
- Il peso della CR sammarinese: dati aggregati al 31.12.2016

La disciplina sammarinese in materia di CR





La disciplina sammarinese in materia di CR – Visione di insieme

- I driver che hanno guidato l'elaborazione della disciplina
 - **Completezza e significatività** delle informazioni raccolte
 - **Contenimento degli oneri** tecnico-organizzativi per i soggetti vigilati, tenendo conto delle caratteristiche dei sistemi informativi già in uso, forniti da provider italiani nel caso delle banche prevedendo delle modalità semplificate di segnalazione per gli intermediari non bancari di minore dimensione.
 - **Predisposizione allo scambio** con altre CR, in primis quella di Banca d'Italia



La disciplina sammarinese in materia di CR – Visione di insieme

- Il servizio di centralizzazione dei rischi è disciplinato
 - dall'art. 50 della Legge 165/2005 (LISF)
 - dalla **Circolare BCSM n. 2015/02, emanata il 22.12.2015 ed entrata in vigore il 30.12.2015**, ma i cui effetti di fatto si sono prodotti solo **da fine 2017 (attorno alla metà di novembre)**, a seguito dell'avvio effettivo dell'invio dei flussi di ritorno alle banche da parte di Banca Centrale e della possibilità di consultare i propri dati per i soggetti segnalati (**consolidamento della rilevazione al 30.09.2017**).



La disciplina sammarinese in materia di CR – Art. 50 LISF (I)

- L'art. 50 della LISF incardina la disciplina della Centrale dei rischi, qualificata come “servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi” nell'ambito della Parte II (VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ RISERVATE, Titolo I (STRUMENTI E AMBITI DELLA VIGILANZA), Capo II (VIGILANZA PRUDENZIALE).
- La CR viene pertanto collocata nella parte sulla vigilanza prudenziale, **anzi è qualificata come strumento di vigilanza prudenziale**. Si tratta di una scelta non scontata e comunque diversa da quella fatta dalla vicina Italia, che ha conseguenze rilevanti sul piano pratico in termini di utilizzo dei dati da parte della stessa Autorità di vigilanza.



La disciplina sammarinese in materia di CR – Art. 50 LISF (II)

- Ciò consente all'Autorità vigilanza di utilizzare i dati per:
 - valutare la qualità del portafoglio crediti delle banche, disponendo di dati aggiornati mensilmente altamente granulari (finalità micro-prudenziale)
 - valutare lo stato di salute degli attivi bancari a livello aggregato (finalità macro-prudenziale)
 - valutare i legami finanziari che intercorrono tra parti correlate
- In Italia la disciplina della CR è stabilita dal Decreto MEF n. 663 dell'11.7.2012 che ha abrogato la delibera CICR del 29 marzo 1994.



La disciplina sammarinese in materia di CR – Modifiche all'art. 50 LISF (I)

- Nel luglio 2013 la prima modifica riguarda la **modifica dell'art. 36 in materia di segreto bancario**, dove viene introdotta al comma 6, la lettera e-bis con la seguente formulazione:
 - e bis) la **comunicazione è rivolta a centrali rischi pubbliche o private estere, nell'ambito dei processi di valutazione del merito di credito della clientela** e nell'interesse della stessa ad ottenere prestazioni o finanziamenti; rientrano in tale fattispecie anche le comunicazioni successive all'erogazione del finanziamento inerenti il rispetto degli adempimenti contrattuali.
- Questo consente alle banche RSM di aderire a CR estere o Credit Bureau privati (come CRIF), fornendo dati sulle proprie esposizioni creditizie.



La disciplina sammarinese in materia di CR – Modifiche all'art. 50 LISF (II)

- Nel **dicembre 2014**, vengono aggiunti i seguenti commi:
 - 6. L'autorità di vigilanza **potrà scambiare le informazioni sui rischi creditizi con omologhi servizi di centralizzazione di Paesi esteri**, nell'ambito di appositi protocolli d'intesa che prevedano condizioni di **piena reciprocità**, o di accordi di cooperazione tra omologhe autorità di cui al seguente articolo 103.
 - 7. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, per la gestione delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'eventuale scambio con servizi di centralizzazione esteri ai sensi del precedente comma, **non trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 23 maggio 1995 n. 70 e successive modifiche**, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge (*riferito all'autorizzazione al trasferimento fuori territorio di dati anagrafici di persone fisiche e giuridiche sammarinesi*).



La disciplina sammarinese in materia di CR – Modifiche all'art. 50 LISF (III)

- Nel **dicembre 2014**, vengono aggiunti i seguenti commi (continua):
 - 8. Ai fini di verificare la correttezza delle informazioni trattate dal servizio di centralizzazione di cui al presente articolo, l'autorità di vigilanza potrà accedere:
 - ai dati degli Uffici pubblici, ad esclusione di quelli riguardanti l'anagrafe sanitaria, e con facoltà di prendere visione e di estrarre copia, anche in via telematica;
 - alle informazioni anagrafiche disponibili presso gli archivi telematici della Pubblica Amministrazione.
- Distinzione delle fonti dei dati anagrafici relativi a persone fisiche e non tra **fonti ufficiali** (per i soggetti residenti) e **fonti cooperative** (per i soggetti non residenti), con prevalenza dei dati ricevuti dalle CR estere nel caso di soggetti residenti nei rispettivi Paesi di pertinenza con i quali sono in vigore protocolli di scambio.



La disciplina sammarinese in materia di CR – Circolare 2015-02 (I)

- In termini di **impostazione generale**, la Circolare – oltre a disciplinare il funzionamento della CR – introduce all’Allegato G il sistema di classificazione della clientela conforme agli standard del Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010) utilizzati per la trasmissione dei dati di contabilità nazionale a tutte le organizzazioni internazionali.
- L’adozione di una classificazione della clientela che riflette l’impostazione del SEC persegue un duplice obiettivo:
 - **assicurare la comparabilità internazionale dei dati**, fattore di cruciale importanza in sede di analisi delle statistiche di paesi diversi;
 - **facilitare la loro implementazione da parte degli intermediari bancari e finanziari** che in gran parte già utilizzano tali classificazioni nell’ambito dei rispettivi sistemi informativi aziendali.



La Circolare 2015-02 – La nuova classificazione dei crediti (I)

▪ Introduzione di un doppio binario classificatorio

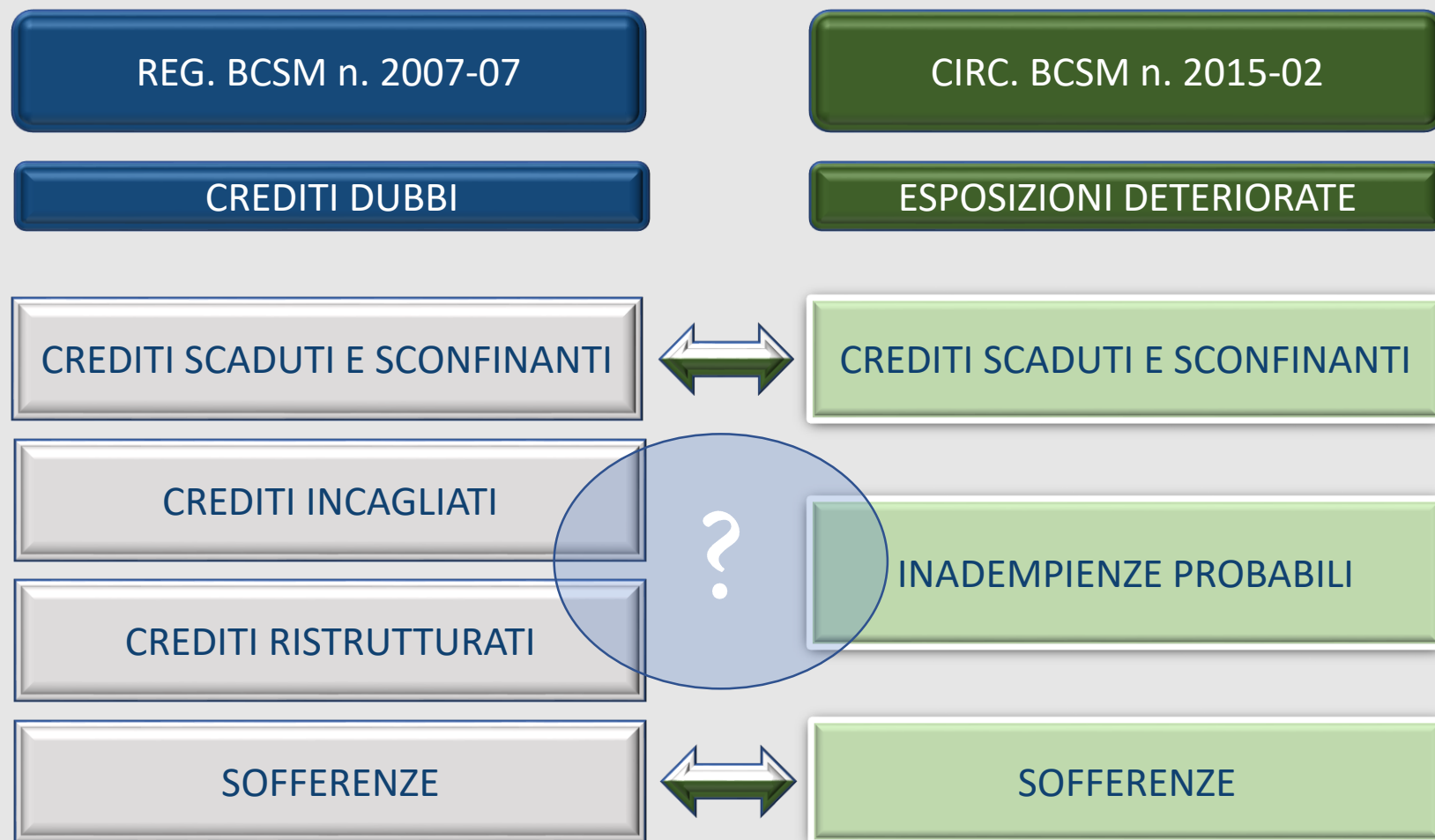
- Bilancistico, in conformità ai Reg. BCSM n. 2008-02 e n. 2016-02
- Prudenziale, in conformità a quanto previsto dalla CRD IV e dal CRR

▪ Obiettivi:

- “familiarizzare” con le nuove categorie di crediti già diffuse nella UE;
- verificare gli impatti delle nuove classificazioni prudenziali sui bilanci delle banche prima della loro entrata in vigore, con possibilità di stimare ex ante.



La Circolare 2015-02 – La classificazione dei crediti (II)





Lo scambio di dati con altre CR Europee – MoU del 2010 (I)

- La Centrale dei Rischi sammarinese attualmente non scambia le informazioni con altre Centrali dei Rischi estere, mentre in Europa sono presenti esperienze delle quali tenere conto .
- Il primo riferimento è al «MoU on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions» **del 2010**, al quale la Centrale dei rischi italiana aderisce e che disciplina lo scambio dei dati con le Centrali dei rischi di altri 13 Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Latvia, Lituania, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna).
- Ai sensi del Memorandum, i Paesi aderenti hanno convenuto di scambiarsi le informazioni di cui ciascuna Centrale dei rischi dispone, **anche se non omogenee in termini di soglia di censimento, intermediari segnalanti e tipologia di operazioni rilevate.**



Lo scambio di dati con altre CR Europee – MoU del 2010 (II)

- Gli scambi si fondano sul principio di reciprocità. Le informazioni sull'indebitamento della clientela rilevato dalla Centrale dei rischi italiana che già oggi vengono restituite ai soggetti partecipanti (con i flussi di ritorno periodici e con il servizio di prima informazione) sono **arricchite con le informazioni sull'indebitamento della clientela rilevato dalle altre Centrali dei rischi.**
- Le informazioni scambiate tra le Centrali dei rischi europee riguardano solo soggetti – **diversi dalle persone fisiche** – residenti in uno dei Paesi aderenti. Vengono scambiate le informazioni anagrafiche necessarie per l'identificazione dei soggetti e le relative posizioni di rischio. **I dati d'importo non sono armonizzati e ciascuna Centrale dei rischi comunica le informazioni di cui dispone, raccolte sulla base dei criteri stabiliti nelle rispettive normative.**



Lo scambio di dati con altre CR Europee – MoU del 2010 (III)

- La logica dello scambio è quella del «best effort» tenuto conto delle diversità di impostazione delle rispettive CR

	AT	BE	CZ	DE	ES	FR	IT	PT	RO
Reporting threshold (€)	350,000	25,000	none	1,500,000 ¹⁾	6,000 ²⁾	25,000	30,000 ³⁾	50 ⁴⁾	5,000 ⁵⁾
Reporting frequency	Monthly	Monthly	Monthly	Quarterly	Monthly	Monthly	Monthly	Monthly	Monthly
Reporting date to establish reports	Last calendar day of month	Last calendar day of month	Last calendar day of month	Last workday of quarter	Last calendar day of month	Last workday of month	Last calendar day of month	Last calendar day of month	Last calendar day of month
Reporting deadline to submit reports to the CCR	16th workday after reporting date	8th calendar day	18th calendar day after reporting date	15th calendar day after reporting date	10th calendar day after reporting date	15th calendar day	25th calendar day after reporting date	11th workday after reporting date	17th calendar day after reporting date ⁶⁾



Lo scambio di dati con altre CR Europee – Il Progetto ANACREDIT (I)

- Il 18 maggio 2016 la Banca Centrale Europea (BCE) ha approvato il Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (ECB - 2016/13, c.d. “Regolamento AnaCredit”).
- Sulla base di tale normativa, le Banche Centrali Nazionali (BCN) dell’area dell’euro raccolgono dalle banche residenti e dalle filiali estere informazioni, armonizzate e granulari, su finanziamenti e garanzie riferite alle **controparti identificate come persone giuridiche**.
- Le nuove informazioni alimenteranno un **archivio europeo dei crediti** e del rischio di credito che verrà gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare le esigenze informative di funzioni istituzionali del Sistema Europeo delle Banche Centrali (**politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca, produzione di statistiche**), nonché, in futuro, le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del Single Supervisory Mechanism.



Lo scambio di dati con altre CR Europee – Il Progetto ANACREDIT (II)

- **AnaCredit non è una Centrale dei rischi**, anche se potrà contribuire ad una convergenza delle CR europee esistenti. In Italia disciplinata dalla Circolare n. 297/2017
- AnaCredit sarà operativa a partire dalla data contabile del **30 giugno 2018** (termine dell'inoltro 3 settembre). Inizialmente i dati verranno raccolti su base individuale soltanto dalle banche e dalle loro filiali estere residenti in un *reporting member state*.
- Verranno segnalati i finanziamenti sia per la parte di importo “utilizzata” sia per la parte non ancora utilizzata, nell’ambito delle controparti da segnalare **sono escluse le famiglie e gli imprenditori individuali** (quindi vengono segnalate soltanto *legal entities* e le *quasi corporations*).
- La soglia di segnalazione è 25.000 euro



Lo scambio di dati con la CR di Banca d'Italia (I)

- Documento di consultazione Bdl del **maggio 2016 recante** modifiche alla Circolare n. 139/1991 che disciplina la Centrale dei Rischi italiana
- «Nel **dicembre 2015 la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha emanato la normativa finalizzata ad istituire la Centrale dei rischi nazionale, che diventerà operativa nei prossimi mesi.**»
- «L'aggiornamento alla circolare 139 proposto con questo documento introduce la **norma generale che consente di attuare lo scambio dati tra la Centrale rischi italiana e quella sammarinese.**»
- «La data di avvio dello scambio e i dettagli sulle modalità del colloquio tra la Centrale dei rischi italiana e gli intermediari partecipanti saranno comunicati per tempo, **dopo la definizione del protocollo d'intesa con la Banca Centrale di San Marino. È al momento presumibile ipotizzare che l'avvio degli scambi possa collocarsi intorno alla fine del 2016.**»



Lo scambio di dati con la CR di Banca d'Italia (II)

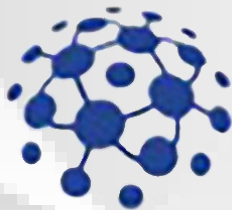
- **«Lo scambio delle informazioni CR si fonda sul principio di reciprocità.** Le informazioni sull'indebitamento della clientela rilevato dalla CR italiana che già oggi vengono restituite ai soggetti partecipanti (con i flussi di ritorno periodici e con il servizio di prima informazione) saranno arricchite e integrate con le informazioni sull'indebitamento della clientela rilevato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.»
- «Su richiesta della Banca d'Italia, gli intermediari partecipanti alla CR italiana inviano, per la clientela residente nella Repubblica di San Marino, le informazioni anagrafiche aggiuntive necessarie alla CR sammarinese per identificare correttamente i soggetti segnalati.»
- **Resoconto della consultazione giugno 2016:** «Con riferimento allo scambio dati tra la Centrale dei rischi italiana e la Centrale dei rischi di San Marino si precisa che non sono pervenute osservazioni e che le relative modifiche al testo della circolare 139 saranno recepite nell'imminenza della firma del protocollo d'intesa tra le due banche centrali.»



Lo scambio di dati con la CR di Banca d'Italia (III)

- **Comunicazione del 30 settembre 2016:** «Le informazioni saranno scambiate sulla base di criteri analoghi a quelli oggi seguiti per lo scambio dei dati CR tra banche centrali europee. Al fine di migliorare il processo di identificazione anagrafica, sarà necessario conoscere, per gli affidati residenti a San Marino diversi dalle persone fisiche, il codice COE. Dall'inizio dell'anno prossimo, in prossimità dell'avvio dello scambio, la Banca d'Italia richiederà tale codice attraverso gli stessi tracciati e le stesse modalità segnaletiche già previste per lo scambio dei dati CR tra banche centrali europee.»
- «Gli intermediari sono pertanto invitati ad avviare fin d'ora le attività di acquisizione di tale informazione per i nuovi clienti e per la clientela attualmente segnalata in Centrale dei rischi.»
- **16° Aggiornamento della Circolare n. 139/1991 del giugno 2017:**
nessun riferimento allo scambio con la CR sammarinese.

Come funziona la CR (schema di sintesi)





Come funziona la CR (schema di sintesi) - I

▪ **Soggetti segnalanti:**

- banche
- società finanziarie che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti (lettera B, allegato 1 alla LISF)
- succursali delle sopra elencate imprese bancarie e finanziarie non residenti stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino
- fondi comuni di investimento autorizzati da BCSM, per i quali oltre il 50 per cento dell'attivo è investito in crediti o beni rivenienti dalla risoluzione di contratti di finanziamento

▪ **Soggetti segnalati:** persone fisiche e giuridiche con rapporti di credito/garanzia con un soggetto segnalante (anche cointestazioni e soci illimitatamente responsabili)

- Ogni soggetto segnalato è censito e identificato in CR in modo univoco (**codice CR**). Un codice CR è assegnato anche ai componenti di una coobbligazione.



Come funziona la CR (schema di sintesi) - II

- **Soglia di segnalazione:** 10.000 euro alla data di riferimento della segnalazione (fine mese). Gli intermediari quindi segnalano l'intera posizione nei confronti di un singolo cliente se a fine mese essa è pari o superiore a 10.000 euro
- Data la soglia di segnalazione, i dati registrati in CR mostrano un debito verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con quello complessivo del soggetto segnalato
- I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenze sono segnalati **senza limiti di importo**



Come funziona la CR (schema di sintesi) - III

- Come abbiamo visto **i dati della CR sono riservati** ma =>
 - chi vuole conoscere la propria posizione presso la CR, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto la segnalazione, può effettuare apposita richiesta a Banca Centrale
 - anche gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la sua posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti da Banca Centrale. Vigè un obbligo di informativa al cliente consumatore in caso di rifiuto di affidamento sulla base dei dati censiti in CR
 - gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza
 - per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l'interessato deve rivolgersi direttamente all'intermediario
 - gli intermediari partecipanti possono interrogare la CR per chiedere informazioni su soggetti diversi da quelli segnalati ma solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito



Come funziona la CR (schema di sintesi) - IV

- I flussi informativi fanno riferimento alla situazione di ciascun cliente alla fine di ogni mese. I flussi devono partire dagli intermediari entro il 25° giorno dalla chiusura del mese di rilevazione
- Indicativamente il decimo giorno del mese in corso vengono resi pubblici i dati relativi a due mesi prima
- A titolo di esempio, se la concessione di un finanziamento avviene in data 3 maggio, sarà registrato nella segnalazione relativa alla data contabile del 31 maggio, che la banca è tenuta ad effettuare entro il 25 giugno. Le informazioni riferite alla data del 31 maggio sono visibili nei primi giorni di luglio.

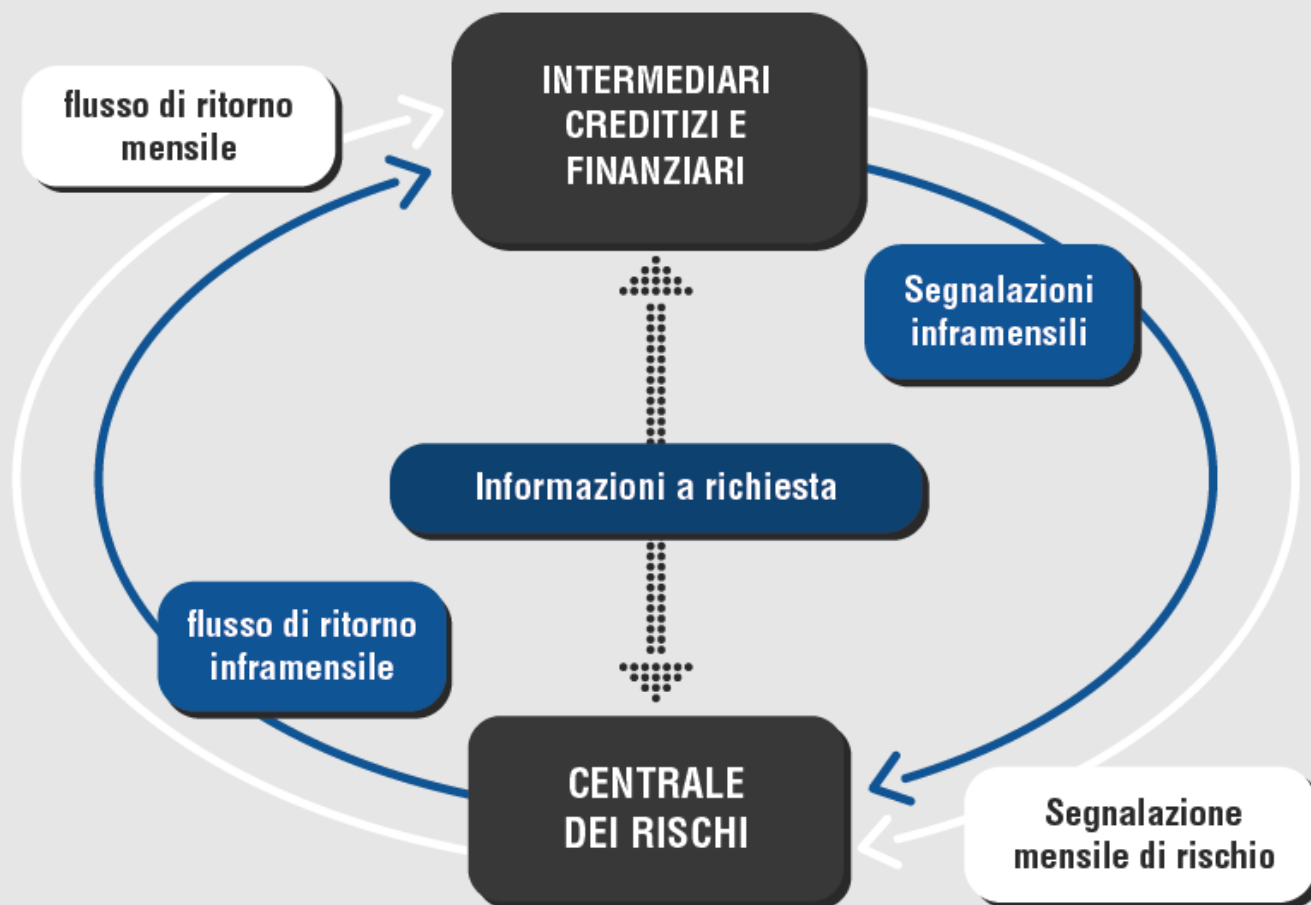


Come funziona la CR (schema di sintesi) - V

- Oltre alle segnalazioni mensili, possono esservi delle rilevazioni inframensili (di natura qualitativa). Queste riguardano lo status del cliente (passaggio/estinzione sofferenza).
- Queste segnalazioni, particolarmente gravi/importanti, devono avvenire entro 3 giorni dalla delibera/evento
- Inoltre, se emergono errori nelle segnalazioni precedentemente trasmesse, gli intermediari devono inviare senza ritardo alla CR le relative rettifiche. La CR acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli interessati che avevano ricevuto l'informazione errata
- Per questo, i dati presenti in CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo molto brevi.



Come funziona la CR (schema di sintesi) - VI

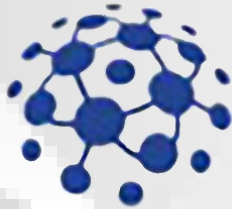




Come funziona la CR (schema di sintesi) - VII

- La segnalazione cessa a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente scende sotto soglia oppure risulta estinta/prescritta.
- Il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti
- L'unico modo per far cancellare una segnalazione negativa è quella di contestarla (non basta sanare la posizione debitoria). Per rendere cancellabile una segnalazione è sufficiente il mancato rispetto della regolamentazione, anche se la qualità delle informazioni trasmesse è regolare (ad esempio in caso di non rispetto dell'obbligo di informativa al cliente nell'ipotesi di segnalazioni particolarmente gravi)
- Gli intermediari finanziari e i soggetti segnalati possono consultare i dati di CR relativi agli ultimi 24 mesi

I flussi informativi da e verso la CR





I flussi informativi da e verso la CR - I



Circolare n. 2015-02 - Obblighi informativi in materia di Centrale dei Rischi - Agg. III

ALLEGATO B - MODELLO DI RILEVAZIONE DEI RISCHI

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											CLASSI DATI						
		Localizzazione	Denominazione originaria	Denominazione residua	Diletti	Importi esportati	Tipo attività	Contatto collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fasce di rischio	Qualità del credito	Accredito	Accredito operativo	Utilizzato	Saldo medio	Valore garantito	Importo garantito	Altri importi
													31	32	33	34	35	36	37
1. CREDITI PER CASSA																			
1.1 rischi autoliquidanti	550200	X		A1	X	X	G		P1	C		M	X	X	X			X	
1.2 rischi a scadenza	550400	X	A	A1	X	X	H		P1	C		M	X	X	X	X		X	
1.3 rischi a revoca	550800	X			X	X			P1	C		M	X	X	X	X		X	
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550900	X							P2	C		M	X	X	X				
1.5 sofferenze	551000	X							P2	C					X			X	
2. CREDITI DI FIRMA																			
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	X			X	X			P2				X	X	X				
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	X			X				P2	E			X	X	X				
3. GARANZIE RICEVUTE		553200	X					X	Q1	D							X	X	
4. SEZIONE INFORMATIVA																			
4.1 crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1										X
4.2 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	X							Z										X
4.3 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	X																	X
4.4 crediti ceduti a terzi	555400	X					L	X			X								



I flussi informativi da e verso la CR - II

- Le segnalazioni di ciascun intermediario avvengono secondo un apposito schema definito da Banca Centrale
- Il modello di rilevazione dei rischi prevede che ciascun intermediario comunichi alla CR i finanziamenti concessi alle proprie controparti, sia per cassa che per firma e le garanzie ricevute sui finanziamenti concessi.
- È inoltre prevista una sezione informativa contenente i dati utili per ricostruire la posizione debitoria del cliente segnalato.



I flussi informativi da e verso la CR - III

- Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello di rilevazione articolato in quattro **sezioni**:
 1. Crediti per cassa;
 2. Crediti di firma;
 3. Garanzie ricevute (reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati);
 4. Sezione informativa.
- Nell'ambito delle rispettive sezioni, i crediti devono essere ricondotti alle pertinenti **categorie di censimento**.
- In particolare, i **crediti per cassa** sono suddivisi in **cinque categorie di censimento**:
 1. Rischi autoliquidanti;
 2. Rischi a scadenza;
 3. Rischi a revoca;
 4. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari;
 5. Sofferenze.



I flussi informativi da e verso la CR - IV

CREDITI PER CASSA

- **Crediti autoliquidanti:** finanziamenti che il cliente ha ricevuto poiché ha ceduto all'intermediario prima della scadenza i crediti da lui vantati verso terzi soggetti. Tali finanziamenti sono rimborsati attraverso la riscossione da parte dell'intermediario di tali crediti (es: operazioni di anticipo su fatture, operazioni di factoring).
- **Crediti a scadenza:** finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente (es: mutui, leasing), privi di fonte di rimborso predeterminata.
- **Crediti a revoca:** finanziamenti utilizzabili dal cliente nei limiti fissati contrattualmente, per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere anche se non esiste una giusta causa (es: apertura di credito in c/c a tempo indeterminato). Confluiscono nei rischi a revoca anche i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti).



I flussi informativi da e verso la CR - V

CREDITI PER CASSA

- **Finanziamenti a procedure concorsuali:** finanziamenti che prevedono una prelazione nel rimborso. La categoria consente di distinguere i crediti sorti dopo l'avvio delle procedure da quelli preesistenti, che devono essere segnalati tra le sofferenze.
- **Sofferenze:** finanziamenti in essere nei confronti di soggetti che versano in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, che rende gli stessi incapaci di adempiere alle proprie obbligazioni (insolvenza). L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza. Le sofferenze sono segnalate interamente nella classe «utilizzato» (in assenza di «accordato») per importi pari a quelli inizialmente erogati al netto di eventuali rimborsi (ma al lordo di eventuali svalutazioni e passaggio perdita).



I flussi informativi da e verso la CR - VI

CREDITI PER CASSA

- **CREDITI DI FIRMA:** garanzie prestate dall'intermediario finanziario su richiesta della clientela. Rappresentano garanzie con le quali l'intermediario si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni, di natura commerciale o finanziaria, assunte dal cliente nei confronti di terzi (es: fideiussioni rilasciate a garanzia di obblighi relativi alla partecipazione ad un appalto pubblico di lavoro; fideiussioni rilasciate a garanzia di un finanziamento concesso da altro intermediario).
- **GARANZIE RICEVUTE:** garanzie reali e personali di terzi a favore degli intermediari che hanno finanziato il soggetto segnalato. In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento in esame, indicando nello stato del rapporto «garanzia attivata con esito negativo», fintanto che esiste il rapporto garantito.



I flussi informativi da e verso la CR - VII

- **SEZIONE INFORMATIVA:** nella sezione informativa sono principalmente riportati i collegamenti, ossia i rapporti intercorrenti ad esempio tra:
 - debitore ceduto e soggetto cedente nell'ambito di operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito
 - intermediario cedente e soggetto cessionario di crediti (cessione di crediti da intermediari segnalanti a terzi)

Nella sezione informativa sono riportati anche:

- **RISCHI AUTOLIQUIDANTI – CREDITI SCADUTI:** ammontare dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ad esempio factoring, cessione di credito, sconto, anticipo s.b.f. su fatture, effetti e altri documenti commerciali) e scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione. La segnalazione è a nome del cedente.
- **SOFFERENZE – CREDITI PASSATI A PERDITA:** Crediti in sofferenza che l'intermediario ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero



I flussi informativi da e verso la CR - VIII

- **SEZIONE INFORMATIVA:** nella sezione informativa sono principalmente riportati i collegamenti, ossia i rapporti intercorrenti ad esempio tra:
 - debitore ceduto e soggetto cedente nell'ambito di operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito
 - intermediario cedente e soggetto cessionario di crediti (cessione di crediti da intermediari segnalanti a terzi)
- Diverse dai collegamenti sono le coobbligazioni (ogni coobbligazione rappresenta una posizione di rischio distinta da quella dei singoli soggetti coobbligati, con un proprio codice CR)
- **Le coobbligazioni** rappresentano relazioni di tipo giuridico tra soggetti solidalmente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni:
 - cointestazioni;
 - società di fatto;
 - società semplici, società in nome collettivo;
 - SAS e SAPA, limitatamente ai soci accomandatari



I flussi informativi da e verso la CR - IX

- Per ciascuna categoria di censimento vengono rilevate al massimo 11 **variabili di classificazione**
- Determinate categorie di censimento prevedono solamente l'esposizione di alcune variabili di classificazione

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE										
Localizza- zione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/ export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Qualità del credito



I flussi informativi da e verso la CR - X

- **Localizzazione:** San Marino o Stato estero in cui è ubicato lo sportello che l'intermediario ha indicato come filiale di riferimento per il cliente. Qualora nella sezione informativa siano segnalati «rischi autoliquidanti – crediti scaduti», la localizzazione indica l'area geografica di residenza del debitore ceduto
- **Durata originaria:** lasso di tempo fissato nel contratto di affidamento o rideterminato per effetto di accordi successivi
- **Durata residua:** lasso di tempo intercorrente tra la data di rilevazione considerata e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata
- **Divisa:** moneta di riferimento (euro o altre divise)
- **Import/export:** finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente



I flussi informativi da e verso la CR - XI

- **Tipo attività:** tipologia dell'operazione segnalata nella categoria di censimento (es: anticipo su fatture nei rischi autoliquidanti; leasing nei rischi a scadenza)
- **Censito collegato:** informazioni ad esempio sul soggetto garante in caso di garanzie ricevute da terzi o sul cessionario in caso di crediti ceduti a terzi
- **Stato del rapporto:** informazioni sulla qualità del credito. Esempi: presenza di insoluti/sconfini continuati superiori a 90 giorni ma inferiori a 180 giorni, insoluti/sconfini continuati superiori a 180 giorni, garanzie attivate con esito negativo, contestazioni, inadempienze probabili (sostitutivi della qualifica di «clientela incagliata»)
- **Tipo garanzia:** tipologia di garanzia (es: ipoteca sui beni dell'affidato in caso di mutuo)
- **Fenomeno correlato:** valorizzata in presenza di operazioni di cessione di crediti a terzi da parte dell'intermediario segnalante, fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non)



I flussi informativi da e verso la CR - XII

- Per ciascuna categoria di censimento vengono infine rilevate le classi di dati, ossia gli importi di riferimento
 1. Accordato;
 2. Accordato operativo;
 3. Utilizzato;
 4. Saldo medio;
 5. Valore garanzia;
 6. Importo garantito;
 7. Altri importi.



I flussi informativi da e verso la CR - XIII

- **Accordato:** fido che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deliberato di concedere al cliente
- **Accordato operativo:** nella segnalazione è presente anche l'accordato operativo quando il finanziamento è utilizzabile dal cliente in quanto il relativo contratto è perfetto ed efficace
- **Utilizzato:** ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente
- **Saldo medio:** media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese di segnalazione e relativi alle aperture di credito in c/c



I flussi informativi da e verso la CR - XIV

- **Valore garanzia:** nelle garanzie di natura personale, impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, valore del bene dato in garanzia
- **Importo garantito:** nei crediti per cassa, quota assistita da pegno, ipoteca e/o privilegio. Nelle garanzie ricevute, importo minore tra il valore della garanzia e l'utilizzato relativo ai rapporti garantiti
- **Altri importi: nella classe di dati altri importi va segnalato:**
 - per le categorie di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, il valore nominale dei crediti;
 - per la categoria di censimento crediti ceduti a terzi, il debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione;
 - per la categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita, l'ammontare delle perdite contabilizzate alla data di rilevazione.



I flussi informativi da e verso la CR - XV

Flussi informativi per i segnalanti

- La CR fornisce un flusso di ritorno mensile ad ogni intermediario contenente le posizioni di rischio di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati
- La CR aggrega le segnalazioni mensili degli intermediari e fornisce a ciascuno di essi un flusso personalizzato contenente i dati anagrafici e la posizione globale di rischio (sistema creditizio) di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso legati da coobbligazione
- Oltre che dagli intermediari segnalanti, i flussi di ritorno della CR possono essere ottenuti anche da nuovi potenziali affidanti che ne facciano richiesta oppure da intermediari già affidanti ma «sotto soglia». **Le richieste hanno una profondità storica massima di 24 mesi**



I flussi informativi da e verso la CR - XVI

- Le informazioni fornite prevedono un'aggregazione per **categoria di censimento / variabile di classificazione**
- La posizione globale **non prevede dati dettagliati** per intermediario segnalante
- La CR può anche fornire comunicazioni inframensili su un soggetto agli intermediari segnalanti e a quelli che avevano richiesto una prima informazione



I flussi informativi da e verso la CR - XVII

Più in dettaglio => Flusso di ritorno personalizzato (automatico)

- riporta i dati anagrafici e l'indebitamento complessivo verso il sistema creditizio dei singoli clienti e dei loro co-obbligati segnalati dall'intermediario stesso
- **è comunicato il numero, non i singoli nominativi, degli intermediari** che hanno segnalato il soggetto, l'importo aggregato e la tipologia di rischio
- la posizione viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni inoltrate a suo nome dagli intermediari. L'aggregazione viene operata distintamente per ognuna delle categorie di censimento, per ogni tipologia di importo e per ciascuna variabile di classificazione prevista dallo schema segnaletico, ma:
 - **non viene restituita la qualifica di inadempienza probabile** attribuita al cliente dall'intermediario segnalante e rilevata nella variabile di classificazione stato del rapporto;
 - **non viene restituita l'informazione relativa al deterioramento del credito** e rilevata nella variabile di classificazione qualità del credito;



I flussi informativi da e verso la CR - XVIII

Informazioni a richiesta

- gli intermediari hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano in qualunque momento ne abbiano esigenza (**richiesta di prima informazione**)
- ma solo a condizione che le richieste siano avanzate per **finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito**, sotto la responsabilità dell'intermediario segnalante
- in caso contrario si configura una violazione dell'obbligo di riservatezza, sanzionabile ai sensi del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modifiche e integrazioni



I flussi informativi da e verso la CR - XIX

Richiesta di prima informazione

- gli intermediari, tramite il servizio di prima informazione (servizio a pagamento), possono accedere alle informazioni di rischio relative alle ultime ventiquattro rilevazioni
- il servizio di prima informazione può essere di primo livello o di secondo livello e si differenzia in relazione al grado di dettaglio delle informazioni fornite
- le richieste di prima informazione possono essere inoltrate alla CR solo nel caso in cui il soggetto sia stato preventivamente identificato e l'intermediario sia già a conoscenza del codice CR
- l'acquisizione del codice CR, risulta funzionale alla valutazione del merito creditizio del nominativo richiesto e deve essere seguita dalla richiesta di prima informazione sul medesimo codice censito

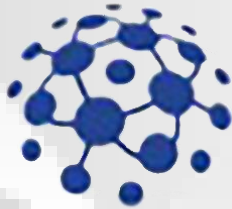


I flussi informativi da e verso la CR - XX

Richiesta di prima informazione

- nelle risposte alle richieste di primo livello figurano la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari e le informazioni anagrafiche dei soggetti coobbligati
- nelle risposte alle richieste di secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle coobbligazioni e le informazioni anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto
- nelle risposte alle richieste di secondo livello su cointestazioni sono fornite anche le posizioni globali di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari
- sia nel primo, sia nel secondo livello sono altresì contenute informazioni relative all'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, al numero degli intermediari segnalanti, al numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi

Come accedere ai propri dati CR





Come si accede ai propri dati CR (modulistica) I

- «Considerate le finalità del trattamento dei dati CR, è **consentito agli interessati di conoscere le informazioni registrate a loro nome nonché di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione** rivolgendosi direttamente agli intermediari segnalanti in caso di informazioni errate presenti in CR» (cfr. Par. 1.4 della Circolare n. 2015-02).
- Accedere ai dati di CR può consentire di verificare agevolmente la propria posizione complessiva nei confronti del sistema finanziario (verifica ad esempio di eventuali sottoutilizzi rilevati sul monte affidamenti totale a fronte di sconfini/insoluti su determinate linee).
- Accedere ai dati di CR può essere molto utile anche per verificare eventuali errori nelle segnalazioni. Si possono seguire due strade:
 - richiesta alla **Banca Centrale** o
 - richiesta alla **propria banca**



Come si accede ai propri dati CR (modulistica) II

- Per i soggetti segnalati => Richiesta a Banca Centrale
- Il servizio fornito dalla Banca Centrale permette di conoscere i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri debitori. Il servizio è gratuito
- Il modulo di richiesta può essere scaricato al seguente indirizzo o ritirato presso Banca Centrale
- <https://www.bcs.mn/site/home/servizi-per-il-pubblico/elenco-dei-servizi/accesso-ai-dati-della-centrale-dei-rischi/modulistica-da-utilizzare.html>



Come si accede ai propri dati CR (modulistica) III

- Le **persone fisiche** a nome delle quali sono state registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore, o erede (compreso il chiamato all'eredità).
- Per **le persone non fisiche**:
 - il legale rappresentante;
 - il curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza della società;
 - il soggetto munito di “procura generale” o “procura speciale”;
 - i soci di srl e i soci illimitatamente responsabili (per le società di persone, incluse quelle in accomandita), che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società.



Come si accede ai propri dati CR (modulistica) IV

- Il modulo di richiesta può essere scaricato e l'interessato deve:
 - compilare il modulo e firmarlo;
 - allegare fotocopia leggibile del proprio documento di identità.
- la richiesta può essere **inviata per posta** a "Banca Centrale della Repubblica di San Marino, Via del Voltone 120, 47890 San Marino", oppure **consegnata di persona o tramite un delegato**. Nei casi in cui i moduli di richiesta vengano consegnati da persona diversa dal soggetto richiedente o in caso di invio postale è richiesta **l'autenticazione di firma da parte di un notaio iscritto all'Albo Professionale Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino ovvero autentiche legalizzate oppure munite di "Apostille"** (per gli Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja).
- è prevista la possibilità di invio dei dati per posta o ritiro allo sportello da parte del richiedente o di un delegato dotato di delega e fotocopia leggibile del documento di identità del delegante.



Come si accede ai propri dati CR (modulistica) V

Richiesta alla propria banca

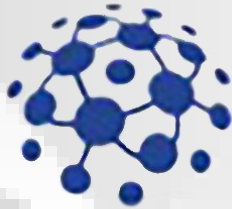
- Anche in questo caso la richiesta è **gratuita** e gratuita e dovrebbe essere evasa in modo **immediato** ma ha lo **svantaggio di evidenziare le informazioni in modo sintetico** (dettaglio della propria posizione con la banca in questione e della posizione di rischio complessiva sul sistema ricevuta dalla banca nell'ambito del flusso di ritorno - quindi **assenza di informazioni dettagliate su banche segnalanti e minor dettaglio informativo**).
- **Attenzione!** i responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi sono le banche e le società finanziarie. **Eventuali contestazioni o richieste di correzione dei dati raccolti nella Centrale dei Rischi devono quindi essere rivolte alle banche e alle società finanziarie**, che sono tenute a cancellare e a correggere le segnalazioni errate nel più breve tempo possibile.



Come si accede ai propri dati CR Banca d'Italia da San Marino

- Il modulo di richiesta può essere inviato anche tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo: forli@pec.bancaditalia.it. **Non sono previsti costi.**
- La domanda dovrà essere corredata da:
 - copia **non autenticata del documento di identità del legale rappresentante**, firmatario della richiesta;
 - **per le imprese, certificato di vigenza in originale, legalizzato**. Per Banca d'Italia la legalizzazione è necessaria in quanto non è possibile avvalersi della autocertificazione prevista dalla normativa italiana per le aziende già censite nei pubblici uffici italiani.
- La richiesta può essere inviata anche tramite la PEC di un terzo appositamente incaricato.

Come si leggono i prospetti della CR





Come si leggono i prospetti della CR (I)

- Banca Centrale fornisce un prospetto con il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari nelle ultime 24 date contabili disponibili
- nel prospetto sono:
 - riepilogate le informazioni segnalate dagli intermediari partecipanti alla Centrale dei Rischi (la prima data disponibile è il 30.09.2017)
 - elencate le segnalazioni inframensili relative alle variazioni di status pervenute dall'ultima data consolidata alla data di elaborazione del report
- qualora il soggetto non risulti censito anagraficamente nell'archivio della Centrale dei Rischi, la BCSM rilascerà nella risposta dichiarazione di assenza di segnalazioni a nome del soggetto medesimo
- il prospetto è composto dal prospetto sintetico e dal prospetto analitico delle segnalazioni.



Come si leggono i prospetti della CR (II)

Il prospetto sintetico riporta

- le posizioni di rischio riferite all'ultima data tra quelle richieste dal soggetto. Sono indicati solamente gli intermediari che hanno segnalato il soggetto nell'ultima data per la quale sono fornite le informazioni
- gli intermediari che hanno segnalato il soggetto singolarmente e di seguito quelli che lo hanno segnalato per rapporti cointestati con altri nominativi
- le società segnalate di cui il soggetto è socio illimitatamente responsabile
- per ciascun intermediario, gli importi aggregati dei crediti per cassa, con separata indicazione delle sofferenze, dei crediti di firma e delle garanzie ricevute
- gli importi degli accordati e degli accordati operativi
- gli importi dei “crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti”, dei “rischi autoliquidanti – crediti scaduti”, delle “sofferenze – crediti passati a perdita” e dei “crediti ceduti a terzi”
- eventuali posizioni sconfinare
- eventuali segnalazioni inframensili degli eventi – variazioni di status – intervenute tra l'ultima data consolidata e la data di elaborazione del prospetto

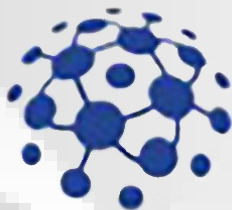


Come si leggono i prospetti della CR (III)

Il Prospetto Analitico evidenzia

- tutte le segnalazioni, per l'intero periodo fornito, a nome dell'intestatario e a nome delle eventuali cointestazioni
- le eventuali segnalazioni che gli intermediari hanno rettificato (annullato o modificato).
- tutti i dettagli dei singoli mesi, riferiti ad ogni singolo intermediario per ciascuna posizione di rischio. I mesi di rilevazione sono impaginati secondo un ordine decrescente, dalle rilevazioni più recenti a quelle più vecchie
- l'indicazione di eventuali garanti e debitori ceduti
- le segnalazioni inframensili – variazioni di status (all'inizio)

I vantaggi derivanti dalla conoscenza della propria CR





I vantaggi derivanti dalla conoscenza della propria CR (I)

Perché può essere opportuno consultare di dati della propria CR?

- solo la CR della Banca Centrale consente di ottenere, anche su base storica, tutte le informazioni sugli affidamenti in corso e passati. Il costante monitoraggio consente di rettificare prontamente errate segnalazioni (possibili nonostante il costante monitoraggio sia da parte degli intermediari partecipanti sia della stessa Banca Centrale)
- per rilevare tempestivamente eventuali errori segnaletici => una CR che riporta dati corretti riflette più fedelmente il merito creditizio del soggetto e può consentire maggiori affidamenti a minor costo
- Le errate o illegittime segnalazioni possono essere di diversa natura (rinvio)



I vantaggi derivanti dalla conoscenza della propria CR (II)

- per evitare gli sconfinamenti e/o limitare lo scaduto persistente
- per prevenire evitare gli scaduti impagati ed avere informazioni certe, complete e aggiornate sulla qualità degli effetti commerciali
- per evitare il potenziale effetto «domino» della segnalazione di un singolo intermediario sull'intero sistema finanziario
- per valutare e utilizzare al meglio le informazioni contenute nella sezione delle informazioni integrative della Centrale Rischio, che possono rivestire carattere di criticità e rendere più difficile l'accesso al credito
- e, soprattutto, **per comunicare meglio con il sistema bancario**



I vantaggi derivanti dalla conoscenza della propria CR (III)

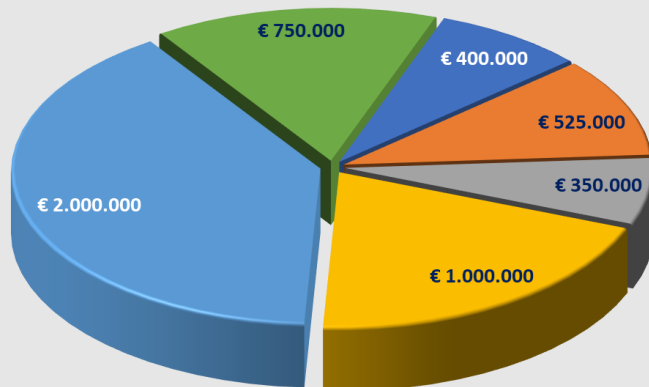
- I dati della CR costituiscono inoltre un valido e fondamentale supporto alle decisioni aziendali. I dati della CR, data la loro autorevolezza, possono essere utilizzati anche per redigere e valutare al meglio il bilancio e le scelte di finanza aziendale.
- L'utilizzo della CR come sistema di reportistica interno all'azienda consente migliori valutazioni su: la struttura degli affidamenti, la *duration*, la scelta di partner e strumenti finanziari adeguati.
- Le informazioni di dettaglio sulla propria situazione analitica in CR possono essere utilizzate in sede di negoziazione del credito con le banche (ricordiamo che la singola banca non dispone del dettaglio di tutte le informazioni contenute in CR; solo il soggetto segnalato, in un rapporto trasparente e di dialogo con la propria banca, può fornire il dettaglio delle proprie esposizioni e illustrare al meglio la propria posizione).



I vantaggi derivanti dalla conoscenza della propria CR (IV)

Dati in €	ACCORDATO OPERATIVO	UTILIZZATO
ITA - Rischi a Revoca	400.000	550.000
ITA - Rischi a Scadenza	525.000	487.000
ITA - Rischi Autoliquidanti	350.000	186.500
RSM - Rischi a Revoca	1.000.000	980.000
RSM - Rischi a Scadenza	2.000.000	1.150.000
RSM - Rischi Autoliquidanti	750.000	389.000

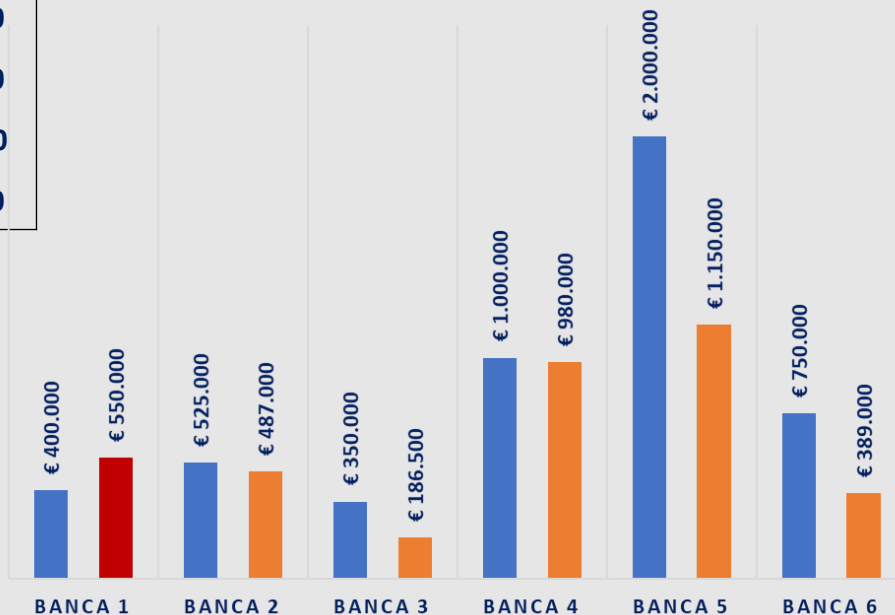
ACCORDATO OPERATIVO



- ITA - Rischi a Revoca
- ITA - Rischi a Scadenza
- ITA - Rischi Autoliquidanti
- RSM - Rischi a Revoca
- RSM - Rischi a Scadenza
- RSM - Rischi Autoliquidanti

SCONFINAMENTI

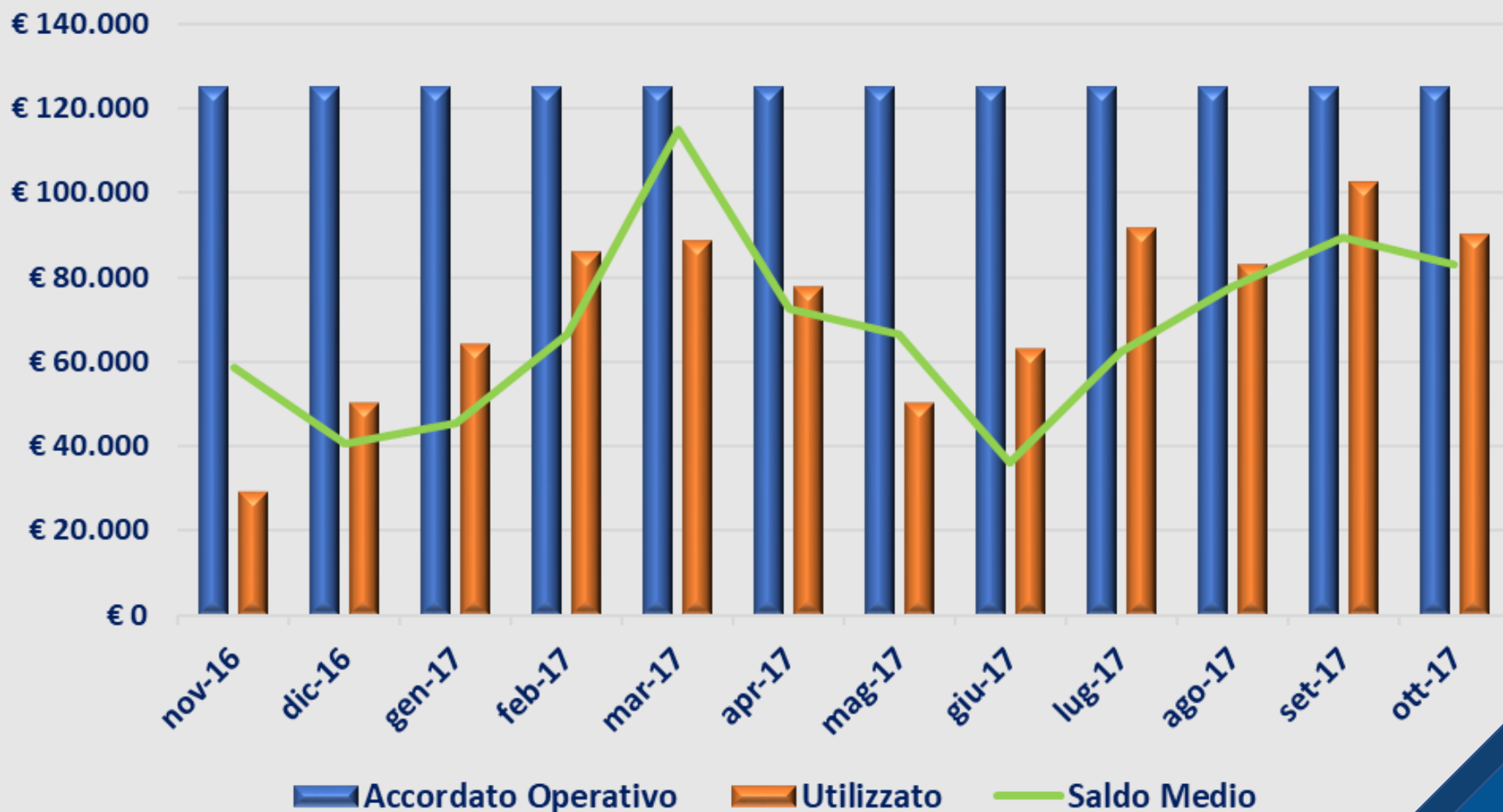
■ ACCORDATO OPERATIVO ■ UTILIZZATO





I vantaggi derivanti dalla conoscenza della propria CR (V)

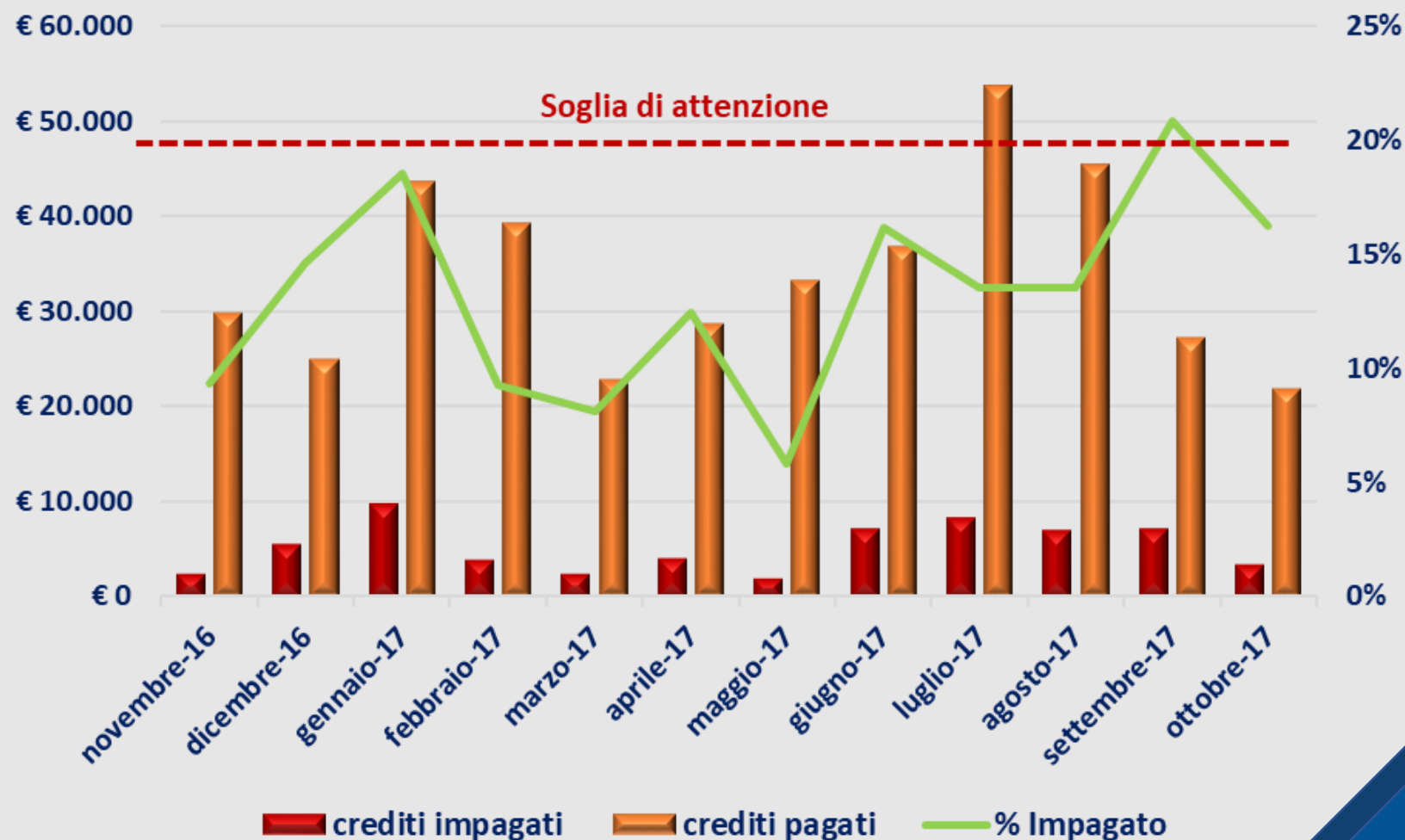
Rischi a revoca





I vantaggi derivanti dalla conoscenza della propria CR (VI)

Rischi autoliquidanti - Sezione informativa





Esempi di segnalazione (I)

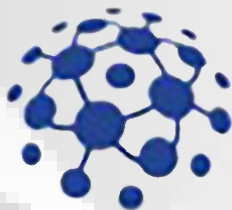
- La banca ha affidato in conto corrente una persona fisica acquisendo come garanzia un pegno su titoli. Il terzo datore di pegno è una società fiduciaria.
- A livello segnaletico nella **situazione del credito diversa dalle sofferenze**
 - Persona fisica → **debitore principale** con relativo codice CR
 - Finanziamento per cassa → Categoria censimento 550600 «rischi a revoca»
 - Società Fiduciaria garante → Categoria censimento 553200 «garanzie ricevute»
 - Individuazione di un collegamento, tramite la variabile «**censito collegato**»
 - **Stato del rapporto**: non contestato, con garanzia «non attivata» (cod. 179)
 - **Tipo garanzia**: pegno esterno (cod. 103)
 - **Valore garanzia**: il valore dei titoli (quotazione di mercato o perizia)
 - **Importo garantito**: il minore tra il valore dei titoli e l'utilizzato per cassa



Esempio di segnalazione (II)

- La banca, a fronte dell'inadempimento del cliente ne valuta la situazione di solvibilità e decide di classificarlo a **sofferenza** e cerca di rivalersi sul pegno. Nel frattempo, i titoli sono **oggetto di sequestro giudiziario**. A livello segnaletico:
 - Persona fisica → **debitore principale** con relativo codice CR
 - Finanziamento per cassa → Categoria censimento 551000 «**sofferenze**»
 - Società Fiduciaria garante → Categoria censimento 553200 «garanzie ricevute»
 - Individuazione di un collegamento, tramite la variabile «**censito collegato**»
 - **Stato del rapporto**: non contestato, con garanzia «attivata con esito negativo» (cod. 178)
 - **Tipo garanzia**: pegno esterno (cod. 103)
 - **Valore garanzia**: il valore dei titoli (quotazione di mercato o perizia)
 - **Importo garantito**: il minore tra il valore dei titoli e l'utilizzato per cassa

La gestione delle anomalie segnaletiche e gli strumenti di autotutela





Responsabilità degli intermediari segnalanti

- Gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla BCSM e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse.
- Gli intermediari devono **ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria** riguardanti le segnalazioni trasmesse alla CR (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza).
- **Ove l'ordine sia impartito alla Banca Centrale**, quest'ultima chiede all'intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere - tempestivamente e comunque **entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta** - alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. **In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca Centrale provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni** nei confronti dell'ente segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96.



Le possibili anomalie

- **Errore segnaletico** (es. esposizione riconducibile ad altro soggetto omonimo, segnalazione di esposizioni in una categoria di rischio più elevata rispetto alla reale forma tecnica, mancata evidenziazione di garanzie esistenti)
- **Errori derivanti dalla segnalazione di esposizioni superiori a quelle effettive** errori nella valutazione della qualità del credito (es. più tipico segnalazione a sofferenza derivanti da valutazioni di tipo discrezionale da parte degli intermediari)
- **Mancata comunicazione dell'appostazione a sofferenza**, il cui scopo è quello di rendere immediatamente edotto il cliente dei rischi relativi all'accesso e al mantenimento del credito
- **Segnalazione illegittima a sofferenza**



Le conseguenze per il soggetto segnalato

- **Fonte di grave pregiudizio personale e commerciale**, che impone l'immediata rettifica del dato errato da parte dell'intermediario segnalante, l'unico tenuto alla correzione dell'errore non potendo la Banca Centrale agire d'iniziativa, se non a seguito di un preciso ordine della Magistratura
- I danni cagionati dall'errata segnalazione possono essere di **natura patrimoniale e non patrimoniale**
- I due aspetti sono inscindibilmente connessi in quanto la reputazione che nel mondo degli affari si traduce in perdite economiche e/o mancati guadagni riconducibili alla difficoltà di ottenere credito da parte di banche e fornitori o possibili contraenti di soggetti così segnalati.



I rimedi attivabili su istanza di parte (I)





I rimedi attivabili su istanza di parte (II)

- Dall'analisi della giurisprudenza di merito emerge una statistica piuttosto bassa di condanne risarcitorie per **danno patrimoniale**.
- Spesso l'affermazione generale circa la ricorrenza del nesso eziologico tra segnalazione indebita e pregiudizio degli affari economici (bancari e non) non è seguita dalla relativa condanna risarcitoria, considerata l'**estrema difficoltà di quantificare adeguatamente la perdita patrimoniale**, anche su base equitativa, a causa soprattutto della **genericità delle allegazioni probatorie**.
- Nella casistica talvolta accade che all'accertamento del carattere indebito della segnalazione pregiudizievole segua la richiesta di risarcimento del **danno non patrimoniale da valutare anche alla luce della disciplina della privacy tenuto conto dell'indebito trattamento dei dati personali che ha cagionato il danno**.



I rimedi attivabili su istanza di parte (III)

- L'azione in giudizio di chi è stato illegittimamente segnalato mira a ottenere la cancellazione dell'iscrizione e, in aggiunta, il risarcimento del danno. Il ristoro del nocumento patito implica la quantificazione del danno stesso nelle sue diverse voci (patrimoniale e non patrimoniale): di norma è necessaria un'apposita istruttoria, che si potrà svolgere nell'ordinario giudizio di cognizione.
- La cancellazione dalla banca-dati del nominativo illegittimamente iscritto è un'esigenza impellente: può essere richiesto un provvedimento cautelare per ottenere il risultato immediato di cancellazione del dato in presenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.



I rimedi attivabili su istanza di parte (IV)

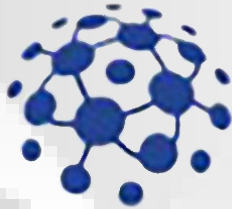
- Una volta accertata la responsabilità da illegittima segnalazione nelle banche dati creditizie, la giurisprudenza italiana (cfr. Cass. civ. n. 1931/2017) ritiene che il danno non sia in *re ipsa*, vale a dire automaticamente riconosciuto al soggetto ingiustamente segnalato, in quanto quest'ultimo dovrà comunque dimostrare il pregiudizio subito in conseguenza del fatto illecito.
- In presenza di fidi negati o revocati, prima di iniziare la causa conviene richiedere all'intermediario di motivare compiutamente il proprio diniego, **consegnando inoltre al cliente una copia del dossier integrale che lo riguarda e su cui la banca ha fondato la propria decisione.**



Alcuni principi fissati nelle pronunce giurisprudenziali italiane

- *«la segnalazione di una posizione in sofferenza **non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito** o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza» (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958)»*
- *«anche nei confronti dell'ente collettivo è configurabile **la risarcibilità del danno non patrimoniale**, intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione» (Cass. 1° ottobre 2013, n. 22396; 12 dicembre 2008, n. 29185; 4 giugno 2007, n. 12929).*

CONCLUSIONI



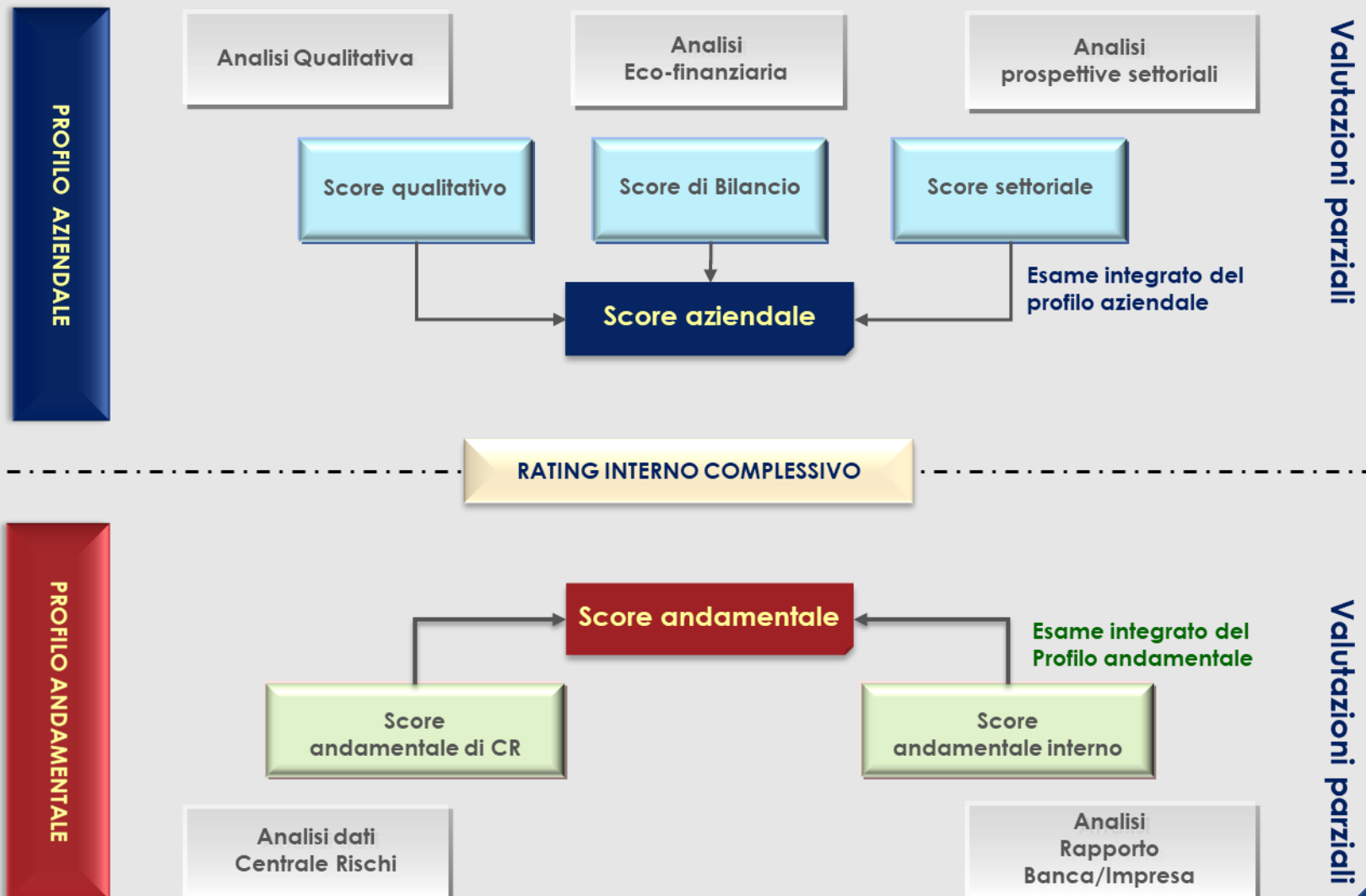


CONCLUSIONI

- La disciplina prudenziale secondo gli standard di Basilea, crisi economica, carenza di liquidità: questi fenomeni, associati alla tradizionale abitudine delle imprese italiane e sammarinesi all'abuso del ricorso al credito bancario, hanno contribuito a portare agli onori delle cronache concetti che fino a qualche anno fa circolavano soltanto all'interno degli uffici bancari
- la Centrale dei Rischi è sicuramente uno dei più importanti in quanto elemento discriminante nelle decisioni di concessione e/o di revoca del credito bancario alle imprese.



CONCLUSIONI (II)

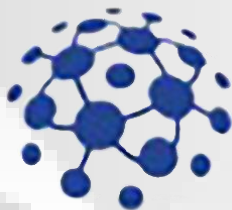




CONCLUSIONI (III)

- La CR è un elemento tradizionalmente trascurato da imprenditori e manager di società non finanziarie. Troppo spesso le imprese, davanti ad una «brutta» Centrale dei Rischi fanno la cosa peggiore: non fanno niente
- In realtà, ci sono diverse leve a disposizione delle imprese per intervenire anche in questo ambito: ogni realtà aziendale ha le proprie specificità, che rendono alcune mosse impraticabili e altre fondamentali
- Un ultimo consiglio: **«non subite passivamente gli effetti della vostra Centrale dei Rischi»**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Per ulteriori informazioni



studiocherubini@outlook.it

info@andreavivoli.com